

Prot. n. 6248/2-O

**Ai Consulenti del lavoro e alle imprese iscritte
Loro sedi**

Oggetto: circolare n. 1/98.

Accordo sindacale del 14/09/98 e invio dichiarazione INPS.

In data 18 settembre ci è pervenuto il protocollo d'intesa sottoscritto tra la Sezione Costruttori Edili del Molise e le Segreterie regionali della Feneal - Uil, Filca - Cisl e Fillea - Cgil.

Nel suddetto protocollo le parti sociali hanno modificato le percentuali di versamento relative al contributo Cassa Edile ed anzianità professionale edile con decorrenza **1° settembre 1998**.

Per Vostra opportuna conoscenza riportiamo il riepilogo dei versamenti dovuti alla Cassa Edile e lo stralcio dell'accordo sindacale in oggetto relativo alle modifiche apportate.

Cogliamo l'occasione, inoltre, per rimettere in allegato, ai sensi **dell'art. 29 del D.L. 23/06/95 n°244 convertito nella Legge n. 341 del 08/08/95 (circ. INPS n. 81 del 27/03/97)**, la dichiarazione di regolarità contributiva relativa all'anno 1997.

Vi ricordiamo, che la stessa dovrà essere inoltrata alla sede INPS competente entro e non oltre il **30/09/98**.

Vi informiamo, inoltre, che alle imprese inadempienti, non potranno essere riconosciuti, da parte dell'INPS, gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno, là dove sono ancora in vigore, e le riduzioni contributive per fiscalizzazione degli oneri sociali.

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento che si rendesse necessario, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

**IL DIRETTORE
(dott. Sergio Carola)**

Percentuali in vigore dal 01/09/98

ACCANTONAMENTI E CONTRIBUTI	a carico imprese	a carico lavoratori	Totali
Accantonamento ferie, festività, gratifica natalizia e riposi annui al netto delle ritenute di legge	18,00%	-	18,00%
Contributo Cassa Edile	2,50%	0,50%	3,00%
Quote sindacali nazionali e provinciali	0,80%	0,80%	1,60%
Anzianità professionale edile	5,00%	-	5,00%
Fondo Scuola Edile	1,00%	-	1,00%
Contributo sicurezza	0,60%	-	0,60%
Totali	27,90%	1,30	29,20%

1) di determinare, con decorrenza dall' 1.09.98, il contributo Cassa Edile nella misura del 3% da calcolarsi sui seguenti elementi: a) paga base di fatto; b) ex indennità di contingenza; c) elemento economico territoriale; d) indennità territoriale di settore. Si precisa al riguardo che il contributo complessivo di cui sopra è ripartito per 5/6 a carico del datore di lavoro e per 1/6 a carico del lavoratore;

4) di determinare, a decorrere dall'1.09.98, il contributo anzianità professionale edile ed anzianità professionale edile straordinaria nella misura del 5% da calcolarsi sui seguenti elementi: a) paga base di fatto; b) ex indennità di contingenza; c) elemento economico territoriale; d) indennità territoriale di settore; e) trattamento economico festività di cui all'art.18 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 per i dipendenti delle imprese edili ed affini;

5) di introdurre un sistema di decontribuzione, a valere sul contributo di anzianità professionale edile di cui sopra, secondo i seguenti criteri e modalità:

a) le imprese che denunciano mensilmente almeno 160 ore (sulla base di 40 ore settimanali) o il minor numero di ore contrattualmente previste per il mese di riferimento, in regola con il versamento dei contributi e degli accantonamenti alla Cassa Edile e che pertanto rientrano nel meccanismo premiale di cui all'art.29 della legge n. 341/95, usufruiranno, a decorrere dal 1.09.98, di un "bonus decontributivo" pari all' 1,60% della contribuzione (pari come sopra riportato al 5%) tale da determinare per le predette imprese in regola con le denunce ed i versamenti degli accantonamenti e contributi alla Cassa Edile, un contributo pari al 3,40% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 4);

b) l'impresa in regola con le denunce detraerà mensilmente l'aliquota dell' 1,60% dal versamento effettuato alla Cassa Edile, allegando alla denuncia copia del modello DM10 evidenziando le ore dei soli lavoratori per i quali sono effettuati i versamenti alla Cassa Edile;

c) l'importo afferente l'1,60% sopra menzionato sarà destinato, dal Comitato Tecnico Paritetico per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, all'attuazione di iniziative in materia di sicurezza secondo le priorità che dovessero evidenziarsi (compartecipazione al costo delle visite mediche di cui al successivo punto 6), organizzazione del servizio di consulenza tecnica per la predisposizione del piano di valutazione dei rischi e per la gestione della sicurezza nei cantieri edili di cui al successivo punto 7), attività dei R L S T di cui all'istituto "contributo sicurezza", ed altro);

d) la Cassa Edile provvederà a verificare quanto dichiarato dall'impresa in sede di denuncia e, qualora riscontrasse incongruità, comunicherà all'impresa dichiarante che la stessa non potrà beneficiare della decontribuzione fino a quando non saranno rimosse le cause di impedimento. In tal caso, la Cassa Edile accetterà i versamenti effettuati dall'impresa come acconti del maggior importo dovuto. Contestualmente, la Cassa Edile procederà a segnalare alla stazione appaltante, all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, alle locali sedi dell'INPS e dell'INAIL procedendo alla verifica incrociata dei dati, la predetta situazione di incongruità;

e) resta inteso che le imprese non in regola non potranno beneficiare del menzionato "bonus decontributivo"; per esse resta dunque in vigore la misura del contributo per anzianità professionale edile pari al 5% come sopra calcolato;

6) al fine di incentivare le imprese a far sì che i lavoratori da esse dipendenti si sottopongano ai controlli medici previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, le parti concordano di riconoscere alle aziende in regola con il versamento dei contributi e degli accantonamenti alle Casse per l'anno precedente e che si avvarranno delle prestazioni fornite da soggetti appositamente convenzionati, una compartecipazione al costo, a carico della Scuola Edile, di ciascuna visita medica prevista per legge, effettuata e regolarmente documentata, secondo criteri e modalità annualmente stabiliti da essa Scuola;

